



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1751

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ALESSANDRO BELLINATO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16043 del 17 luglio 2007, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Alessandro Bellinato, nato a Pordenone (PN) il 15 aprile 1975;

VISTA la nota del 4 febbraio 2020 (prot. n. 5696 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte illecite da parte del Sig. Alessandro Bellinato, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 29 giugno 2020 (prot. n. 28924 del 1° luglio 2020), 29 dicembre 2020 (prot. n. 65807 del 30 dicembre 2020) e 22 gennaio 2021 (prot. n. 4829 di pari data) con cui Banca



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Mediolanum S.p.A., in riscontro alle richieste di informazioni dell'Ufficio Vigilanza Albo, ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del consulente sopra menzionato;

VISTA la nota del 16 novembre 2020 (prot. n. 56875 del 17 novembre 2020) con la quale veniva trasmesso all'Organismo il certificato di residenza del Sig. Alessandro Bellinato;

VISTA la successiva nota del 6 aprile 2021 (prot. n. 25852 del 7 aprile 2021) con cui con cui l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari trasmetteva ulteriori informazioni in merito alla posizione del consulente;

VISTA la nota del 27 aprile 2021 (prot. n. 31167/2021), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Alessandro Bellinato, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizione del Regolamento Intermediari:

- l'art. 158, comma 1, per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per aver contraffatto la firma della cliente su diversa modulistica;
- l'art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico a rapporti di pertinenza della cliente;
- l'art. 153, comma 2, per non aver comunicato nel termine normativamente previsto la variazione della residenza all'Organismo;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal Sig. Alessandro Bellinato con nota del 30 aprile 2021 (prot. n. 32296 del 3 maggio 2021);

VISTA la nota del 4 maggio 2021 (prot. n. 32753 di pari data) con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha riscontrato l'istanza di audizione personale presentata dal consulente con la summenzionata nota del 30 aprile 2021, convocando il Sig. Alessandro Bellinato per il 13 maggio 2021;

VISTA la nota del 14 maggio 2021 (prot. n. 35258 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, verificata la compatibilità con i tempi e le fasi procedurali – anche in considerazione del mancato decorso del termine di cui all'art. 55, comma 2, del Regolamento Interno – ha nuovamente convocato il Sig. Alessandro Bellinato per il 20 maggio 2021, dopo che quest'ultimo, con nota del 13 maggio 2021 (prot. n. 34690 di pari data), aveva comunicato di non essersi potuto presentare nell'audizione precedentemente fissata e richiesto di essere convocato in altra data;

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Sig. Alessandro Bellinato, svoltasi in data 20 maggio 2021 in modalità telematica conformemente alla "Procedura per l'audizione a distanza delle parti" adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020";



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la Relazione finale per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche alla parte con nota del 4 agosto 2021 (prot. n. 53083 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le sopra menzionate violazioni contestate al Sig. Alessandro Bellinato e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

CONSIDERATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Alessandro Bellinato non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Alessandro Bellinato le sopracitate violazioni degli artt. 158, comma 1, 159, comma 7, e 153, comma 2, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 3, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *c)*, n. 1 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 153, comma 2, del Regolamento Intermediari;
- per la violazione dell'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità che nella fattispecie risulta non trascurabile, avendo il consulente adoperato i codici – che sulla base delle evidenze in atti si ritiene essergli stati comunicati dalla cliente – per disporre bonifici di importo non irrilevante in favore di terzi;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, considerato che la contraffazione della firma risulta accertata nei confronti di una singola cliente, con riguardo a un numero limitato di moduli. Da quanto risulta in atti, inoltre, tale condotta non era



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

diretta a far conseguire al consulente un vantaggio economico personale, né risulta aver determinato reali pregiudizi per la clientela;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano compiute deliberatamente dal Sig. Alessandro Bellinato.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Alessandro Bellinato, nato a Pordenone (PN) il 15 aprile 1975, è sospeso per un periodo di due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 27 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti